

(N. 1)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(PELLA)

e con il Ministro del Bilancio *ad interim*

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1948

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Col provvedimento legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, è stato concesso il condono delle sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria, subordinandolo fra l'altro alla condizione che il pagamento dei tributi, oggetto delle avvenute trasgressioni, venisse effettuato entro il 31 maggio 1948.

Senonchè a causa della pubblicazione del decreto, avvenuta tardivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo u. s., per un complesso di circostanze non previste alla data della sua emanazione, il termine del 31 maggio fissato per il pagamento per poter fruire del beneficio del condono si è dimostrato praticamente inadeguato, tanto da mettere una gran parte dei contribuenti nella condizione di

non poter godere dell'atto di clemenza in oggetto.

A ciò si aggiunge che, per effetto di innovazioni apportate nel 1947 nell'applicazione di alcuni tributi, si è determinata nella prima attuazione di tali norme una certa incertezza nel contribuente nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, ciò che ha dato luogo al sorgere di numerose contestazioni specialmente nella categoria dei meno abbienti, contestazioni che non si sono potute definire rapidamente, data la ristrettezza del tempo.

Per queste considerazioni è sembrato opportuno accordare un congruo periodo di proroga ai termini stabiliti nell'articolo 2, nn. 3 e 4, del citato decreto legislativo ed a tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I numeri 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« 3° trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 agosto 1948;

« 4° trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggiore valore entro lo stesso termine del 31 agosto 1948 ».